



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XIV, n. 41 (1 agosto 2016)

Sommario

Antincendio nella scuola: il D.M. 12-05-2016, seconda parte

Il nuovo tetto delle pensioni anche per i lavoratori cessati dal 2012, di Giuliano Coan

Il trattamento pensionistico e previdenziale del personale scolastico, di Giuliano Coan

ANTINCENDIO NELLA SCUOLA: IL D.M. 12-05-2016

Prescrizioni con scadenze differenziate per l'attuazione delle vigenti normative di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici.

Seconda parte: la documentazione da rendere disponibile durante le visite ispettive

Premessa

Il Decreto ministeriale del 12 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°121 del 25 maggio 2016, obbliga sia gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici e sia i Dirigenti scolastici, che vi dirigono ed esercitano l'attività scolastica, a revisionare con attenzione tutte le certificazioni e le documentazioni che sono previste dalla normativa antincendio perché sia garantita la sicurezza in tali edifici.

Le prescrizioni dovranno essere ottemperate secondo delle scadenze differenziate: la prima scadenza è riferita al 26 agosto 2016 e la seconda al 26 novembre 2016.

Leggendo con attenzione il D.M. del 12 maggio 2016, si può comprendere che le prescrizioni cui si deve ottemperare sono meramente quelle fornite dal datato D.M. 26 agosto 1992, noto tra i consulenti e gli operatori antincendio come 'la regola tecnica di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici'.

Le posizioni di garanzia dei responsabili

Le posizioni di garanzia dell'Ente proprietario e del Dirigente scolastico non sono però le stesse né per l'ambito generale che riguarda l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.81/08, e né per l'ambito specifico che riguarda la prevenzione degli incendi.

L'Ente proprietario dell'edificio scolastico è tenuto infatti a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2 della Legge n°23/1996, mentre il Dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro, deve individuare e valutare i rischi e segnalarli all'Ente proprietario, come espressamente indicato per il caso degli edifici scolastici dall'art.18 comma 3 del D.Lgs. 81/03. Ma, come viene opportunamente sottolineato nel 'Documento di indirizzo per la sicurezza degli edifici scolastici del Piemonte', <<si deve invece richiamare l'attenzione sul fatto che l'esonero di responsabilità, previsto dall' art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08, non opera nel caso di obblighi diversi dagli "interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici". Ad esempio, la norma non si estende alle attrezzature di lavoro, (di proprietà della scuola) o agli obblighi di valutazione dei rischi (ivi compresi quelli relativi all'idoneità dei locali).>>.

Considerato che il Decreto del 12 maggio 2016 è stato firmato sia dal Ministro degli Interni e sia dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), sarebbe stato ragionevolmente opportuno inserirvi anche il chiarimento delle rispettive responsabilità tra gli Enti proprietari e i Dirigenti scolastici, ai fini degli adeguamenti richiesti.

Il Legislatore non ha del resto mai prodotto il Decreto attuativo del D.Lgs. 81/08 per il comparto delle scuole, che avrebbe dovuto e potuto chiarire e sciogliere molti nodi applicativi e interpretativi. L'attribuzione delle responsabilità sembrerebbe quindi lasciata alle libere interpretazioni di parte, che finiscono con l'alimentare il contraddittorio invece di risolverlo.

In realtà il Legislatore avrebbe potuto acquisire e legittimare in modo definitivo i pareri forniti dall'Avvocatura dello Stato in merito alla 'Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici'. Tale parere, noto ormai a livello nazionale, fu generato in seguito ad un contraddittorio nato durante un sopralluogo dei VV.F. in un edificio scolastico situato in Provincia di Torino, in seguito al quale l'U.S.R. del Piemonte rivolse all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino la 'Richiesta di chiarimento sulle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi degli edifici scolastici' con lettera del 26 aprile 2010, protocollata al n°0004901/U/A35a.

L'Avvocatura di Torino rispose e chiese ulteriore parere all'Avvocatura Generale dello Stato con nota n°27518 CS 2150/2010 Avv. Prinzivalli del 11-08-2010; anche l'Avvocatura Generale dello Stato rispose prontamente, producendo due pareri: il primo in data 13/12/2010 prot. CS 33778/2010 e il secondo in data 15/02/2012 prot. n°55576 P.

In definitiva, si può ritenere che, come ben sottolineato dall'Avvocatura, <<l'istanza di rilascio del CPI, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d'ufficio. Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995 n.9047) e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l'art.5, DM 29 settembre 1998, n.382).>>.

Alla luce di quanto analizzato sinora, si può concludere che gli Enti proprietari abbiano la responsabilità istituzionale di predisporre urgentemente tutto quanto necessario per rendere le strutture rispondenti ai vigenti obblighi di prevenzione incendi. Limitatamente agli aspetti organizzativi e gestionali, invece, il Dirigente scolastico dovrà provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le "condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992."

Il Dirigente scolastico deve quindi svolgere delle attività molto più delicate rispetto a quelle dell'Ente proprietario. Infatti mentre l'Ente proprietario potrà limitarsi a dimostrare di aver ottemperato a quanto prescritto dal D.M. 26 agosto 1992, che è stato bene o male applicato in tutti gli edifici scolastici, nei limiti dei finanziamenti messi a disposizione dalla Stato stesso, il Dirigente scolastico dovrà dimostrare non solo di rispettare le norme di esercizio di cui al sopracitato punto 12, ma anche di aver analizzato il rischio dovuto ai restanti punti del D.M. 26 agosto 1992, magari non ancora realizzati o completati dall'Ente proprietario, e di aver quindi valutato e messo in opera le misure compensative che dimostrino la possibilità di mantenere in esercizio l'attività scolastica in ogni edificio esaminato.

Ovviamente, ciò vale per gli edifici scolastici per i quali non sia già stato rilasciato il C.P.I. o non sia ancora stata presentata la domanda di Scia.

La documentazione da richiedere all'Ente proprietario

Il Dirigente scolastico deve richiedere all'E.P. una serie di documenti che gli saranno utili per effettuare la Valutazione del Rischio Incendio residuo; si propone di seguito un elenco ragionato e non esaustivo delle richieste principali:

1. Relazione con indicazione, per ogni edificio, delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I., opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I.
2. Copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'E.P. ai sensi del D.M. 26 agosto 1992) opportunamente corredato da una breve relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio non ancora attuate e per le quali

dovranno essere concordate, tra il D.S. e l'E.P., le relative misure compensative temporanee da adottare.

3. Con riferimento al precedente punto 2, riferito alla documentazione relativa all'esame progetto approvato, copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rivelatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, percorsi di esodo, luoghi calmi dinamici e statici, filtri a prova di fumo, scale di esodo, etc.), opportunamente numerati in modo univoco e corredati dalle tabelle/distinte che sono/saranno date in uso, per contratto, alle ditte che effettuano/effettueranno i controlli periodici e le manutenzioni antincendio.

4. Con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, una relazione sul Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) riferito all'edificio scolastico e all'area esterna pertinenziale.

5. Copia del progetto dell'impianto elettrico e delle relative dichiarazioni di conformità/denunce (ai sensi della normativa vigente allorché fu realizzato).

La documentazione da rendere disponibile per i sopralluoghi ispettivi

I Dirigenti scolastici devono considerare che in caso di sopralluogo ispettivo dei VV.F. non sarà presente alcun tecnico o funzionario dell'Ente proprietario. Probabilmente non sarà presente pure il RSPP. Se poi il sopralluogo avviene in un plesso scolastico distaccato, non sarà presente lo stesso D.S..

Quindi ogni D.S. dovrà istruire in modo adeguato il Docente Referente di ogni Plesso scolastico (individuabile come 'Dirigente' o 'Preposto', ai sensi del D.Lgs.81/08) e l'Addetto SPP di ogni Plesso scolastico relativamente alla situazione dell'edificio scolastico con riferimento alla normativa di prevenzione incendi e alla presenza delle relative misure compensative per quanto riguarda i punti non ancora ottemperati della normativa stessa.

Anche in questo caso si propone di seguito un elenco ragionato e non esaustivo dei documenti principali, basato sull'esperienza acquisita durante i sopralluoghi effettuati dai VV.F. nelle scuole situate nella Provincia di Torino:

1. Organigramma delle figure sensibili alla sicurezza (con particolare riferimento agli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione e al salvataggio).
2. Copia degli attestati di formazione e di aggiornamento delle figure sensibili alla sicurezza (con particolare riferimento agli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione e al salvataggio).
3. Documento di Valutazione del Rischio, o suo estratto, con riferimento all'edificio scolastico oggetto di sopralluogo.
4. Documentazione relativa al C.P.I. (copia del C.P.I. o relazione dell'E.P. in merito allo stato di avanzamento per l'ottenimento del C.P.I.).
5. Piano di Esodo.
6. Registro delle prove di esodo (si consiglia la presenza documentata almeno delle prove eseguite negli ultimi tre anni).
7. Valutazione del Rischio Incendio, riferita all'edificio oggetto di sopralluogo.
8. Valutazione del Rischio Esodo, riferito sia agli utenti normodotati che a quelli disabili.
9. Registro delle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro l'incendio e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle esercitazioni e/o attività di addestramento.

La valutazione del Rischio Incendio

Alla luce di quanto disposto dal D.M. 12 maggio 2016, l'invito a utilizzare il D.M. 26 agosto 1992, quale riferimento normativo di carattere essenzialmente "deterministico" e "qualitativo", consente al Dirigente scolastico l'utilizzo di un metodo di 'Valutazione del Rischio Incendio' che si potrebbe definire 'misto', in quanto utilizza appunto scale semiquantitative che prevedono l'analisi oggettiva dei reali pericoli

presenti in un istituto scolastico, in relazione non solo all'affollamento atteso, ma anche alla presenza di impianti pericolosi, di sostanze infiammabili, di materiali combustibili, ecc..

Tralasciando la prima fase relativa ai dati descrittivi che dovranno essere inseriti nella prima parte del documento di valutazione (presenze riferite all'anno scolastico in corso; classificazione qualitativa antincendio dell'edificio; caratteristiche generali dell'edificio e dell'area esterna di pertinenza), che possono essere, inoltre, desunti dal Piano di Emergenza e di Esodo, la seconda fase è costituita, seguendo proprio l'ordine cronologico degli aspetti qualitativi analizzati dal D.M. 26 agosto 1992, dall'analisi del rispetto o meno dei requisiti previsti dalla normativa e dalla successiva valutazione del rischio latente, con riferimento agli aspetti caratteristici dell'edificio e dell'attività seguenti:

1. Condizioni di accessibilità e viabilità 2. Aerazione/ventilazione 3. Affollamento 4. Capacità di deflusso 5. Sistema di vie di uscita 6. Larghezza delle vie di uscite 7. Lunghezza delle vie di uscita 8. Larghezza totale delle uscite di ogni piano 9. Numero delle uscite 10. Uscite dalle aule 11. Ambienti protetti (luoghi sicuri, spazi calmi statici e dinamici)

La terza fase prevede l'individuazione degli spazi a rischio specifico, per alcuni dei quali potrebbe essere necessario l'approccio valutativo di tipo quantitativo:

A. Laboratori B. Servizi tecnologici C. Depositi D. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche E. Autorimesse F. Mensa G. Dormitori H. Carico di incendio nei vari compartimenti I. Macchine, apparecchiature ed attrezzi

Terminate le prime tre fasi, si può giungere alla quarta fase, caratterizzata dalla valutazione del rischio incendio che dovrà successivamente essere mitigata dalle misure compensative, di tipo tecnico, informativo, formativo e comportamentale, come di seguito indicate:

* Comportamento al fuoco * Reazione al fuoco dei materiali * Sezionamenti * Impianti elettrici * Impianti elettrici di sicurezza * Sistemi di allarme * Mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi * Segnaletica * Gestione dell'emergenza e pianificazione * Squadra di prevenzione incendi * Squadra di evacuazione * Registro della sicurezza antincendio

L'individuazione di tali misure compensative dovrebbe essere stato presentato a suo tempo ai VV.F. dall'Ente proprietario, mediante la consegna di un progetto di adeguamento alla normativa antincendio (esame progetto) che illustrava, con una relazione tecnica e degli elaborati grafici, la fotografia dell'edificio scolastico a lavori di adeguamento ultimati. Ma come è stato comunicato dal MIUR nella presentazione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica dello scorso 7 agosto 2015, sono all'incirca solo il 25% dell'intero patrimonio edilizio gli edifici scolastici per i quali è stato rilasciato il CPI o è stata presentata l'istanza di Scia. La maggior parte dei Dirigenti scolastici dovrà allora preoccuparsi di proseguire la valutazione del rischio incendio (quinta fase) individuando le misure compensative non ancora realizzate e, per esse, attivare le 'misure compensative sostitutive'.

Quest'ultima tipologia di misure compensative non è facilmente individuabile da parte del Dirigente scolastico, senza la collaborazione dell'Ente proprietario e, soprattutto, dei Vigili del Fuoco. Ma la comunicazione del D.S. con l'E.P. e con i VV.F. è notoriamente difficile e limitata. Sarebbe quindi auspicabile che gli stessi Ministeri degli Interni e dell'Istruzione, già autori del D.M. 12 maggio 2016, intervenissero, magari al livello regionale, con l'U.S.R. e la Prefettura, per concordare la redazione delle linee guida da utilizzare per individuare le misure compensative sostitutive condivise anche dagli organi preposti al controllo.

In caso contrario ai Dirigenti scolastici, che devono esercitare la loro attività in edifici non sicuri, non resterebbe che chiudere o chiedere di chiudere tali edifici, come del resto la stessa avvocatura dello Stato, nel già citato parere del 2010, ribadisce: << in presenza di una situazione di pericolo l'attività scolastica non può che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell'immobile>>.

Il Registro delle Verifiche Periodiche

Il D.M. 12 maggio 2016 prescrive il rispetto delle norme di esercizio contenute nel punto n.12 del D.M.26-08-1992, che nella parte iniziale recita:

<<A cura del titolare dell'attività sarà predisposto un registro dei controlli periodici ove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo,

delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.>>>

Ma è doveroso segnalare che tale registro non è adottato in modo generalizzato nelle scuole: molti Dirigenti scolastici ritengono sufficiente la presenza del registro prodotto dall'Ente locale e/o i verbali di visita di controllo che vengono loro consegnati dalle Ditte antincendio che hanno acquisito l'appalto dall'Ente locale.

Quanto indicato nel punto 12 del D.M.26-08-1992, circa la predisposizione del registro dei controlli periodici a cura del titolare dell'attività, è stato ulteriormente specificato con l'entrata in vigore del D.M. 10-03-1998, nel quale in ragione delle definizioni riferite ai 'CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO', di cui all'allegato VI, si può ulteriormente desumere che la responsabilità della tenuta del registro sopracitato sia in capo al Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro dell'attività esercitata nell'edificio soggetto alla normativa antincendio; si può pertanto evincere che solo l'attività di sorveglianza debba essere effettuata dal personale interno alla scuola, con nomina di addetti all'antincendio e all'evacuazione, mentre tutte le altre attività dovranno essere effettuate dall'Ente Proprietario dell'edificio, direttamente con il proprio personale dipendente o mediante ditte antincendio in appalto.

Il Registro delle Verifiche Periodiche dei dispositivi di protezione contro l'incendio dovrà quindi essere compilato non solo dal personale interno dell'Istituzione Scolastica, ma anche dalle Ditte Antincendio in appalto con l'Ente proprietario.

Non esiste un vero e proprio modello ufficiale di Registro delle verifiche periodiche.

Si consiglia in ogni caso di prevedere almeno quattro schede per le verifiche periodiche di sorveglianza a carico della scuola:

- * scheda della verifica della praticabilità delle vie di esodo e dell'usabilità delle uscite di sicurezza; da compilare ogni giorno prima dell'inizio dell'attività scolastica (come espressamente previsto dal D.M.10-03-1998) a cura degli addetti all'evacuazione e al salvataggio;

- * scheda della verifica della presunta efficienza dei dispositivi di protezione contro l'incendio; da compilare ogni 1, 2 o 3 mesi, a seconda della complessità dell'edificio, a cura degli addetti antincendio;

- * scheda della verifica dei locali a rischio incendio specifico; da compilare ogni 1, 2 o 3 mesi, a seconda della complessità dell'edificio, a cura degli addetti antincendio e/o del personale individuato come 'preposto' presente in ciascun locale a rischio specifico;

- * scheda di verifica a cadenza semestrale della corretta e tempestiva esecuzione sia della sorveglianza a carico del personale interno alla scuola e sia del controllo a carico delle ditte antincendio esterne.

Si consiglia di prevedere alcune schede per registrare le ulteriori attività a carico della scuola:

- * informazione periodica degli utenti e dei dipendenti e iniziale dei nuovi arrivati;

- * formazione iniziale e periodica degli addetti all'evacuazione e all'antincendio

- * prove di esodo effettuate

- * esercitazioni e addestramenti iniziali e periodici

Si consiglia infine di prevedere un adeguato numero di schede per registrare le attività di controllo, di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate dall'Ente proprietario, direttamente o mediante il ricorso ad una o più ditte antincendio esterne incaricate mediante apposita gara d'appalto.

Si conclude segnalando che il Registro delle verifiche periodiche dovrà contenere anche:

- * una sezione anagrafica riportante i dati significativi dell'Istituzione scolastica Azienda;

- * una o più distinte con l'elenco numerato dei dispositivi e degli impianti di protezione contro l'incendio presenti (con allegata planimetria per la relativa identificazione);

- * elenco dei dispositivi e degli impianti di protezione contro l'incendio sottoposti a controllo, con gli interventi previsti, la periodicità e gli incaricati del servizio;

* registro cronologico generale di tutti gli interventi effettuati.

Conclusioni

A conclusione del presente articolo, non può che ritornare prepotentemente a galla l'amara constatazione con la quale era stato chiuso il precedente articolo:

* il legislatore, con il D.M. del 12 maggio 2016, sembra abbia tutta l'intenzione da una parte di confermare la strada della semplificazione e dell'alleggerimento del lavoro ispettivo dei VV.F., già intrapresa con il D.P.R.151/2011, e dall'altra di condonare gli interventi di adeguamento ancora da effettuare, relegandoli al mero rispetto di una regola tecnica obsoleta non aggiornata con l'attuale tecnologia e con le nuove esigenze delle scuole;

* i Dirigenti scolastici dovranno, invece, continuare a dirigere e gestire l'attività scolastica in edifici scolastici che non sono sicuri, mentre gli edifici scolastici si troveranno ad avere una sorta di nuova classificazione implicita: edifici di prima classe o di prima scelta, quelli con CPI e SCIA; edifici di seconda classe o di seconda scelta, quelli con i lavori di adeguamento già completati e in attesa di verifica della regolarità della SCIA o del rilascio del CPI; edifici di terza classe o di terza scelta, quelli per i quali i lavori di adeguamento non sono stati ancora iniziati o completati;

* gli utenti delle scuole, cioè gli allievi e le loro famiglie, al momento dell'iscrizione al prossimo anno scolastico dovranno imparare da una parte a tenere conto anche della sicurezza dell'edificio nella loro scelta dell'Istituzione scolastica, dall'altra parte continuare ad accettare che gli Enti proprietari possano beneficiare ancora impunemente di ulteriori proroghe statali della scadenza degli adempimenti della normativa antincendio.

Paolo PIERI

IL NUOVO TETTO DELLE PENSIONI ANCHE PER I LAVORATORI CESSATI DAL 2012

L'Inps sta procedendo in questi giorni ai nuovi calcoli per la riliquidazione delle pensioni in attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 e secondo le norme applicative diramate con la circ.74/2015.

Di cosa si tratta

L'art. 1, comma 707 della predetta legge stabilisce che "l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Sono interessati i lavoratori che fanno valere almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.

Per effetto dell'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, è previsto un trattamento pensionistico più vantaggioso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo. Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un'anzianità contributiva elevata, o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, maturando un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole.

Il doppio calcolo

L'Inps quindi deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Calcola l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento

valorizzando anche gli anni eccedenti i 40 al ritmo del 2% annuo (1,8% per i dipendenti civili iscritti alla Cassa Stato).

L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.

In pratica questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative rilevanti ma anche su quelli che avevano una carriera discreta che restavano in servizio proprio per migliorare l'assegno.

Effetto retroattivo

Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza di pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014, e con effetto dal 2015, si vedranno quindi ridurre l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento

Considerazioni finali

Al di là degli errori, che sicuramente accadranno tenuto conto della complessità dei calcoli e della gestione delle pratiche medesime, tale nuova norma pone problemi d'incostituzionalità perché va a intaccare i c.d. "diritti acquisiti" fino ad ora sempre rispettati nell'ordinamento Italiano.

I diritti acquisiti ed immutabili trovano fondamento nell'art. 25, comma 2 della Costituzione, in ragione dell'efficacia della disposizione di legge nel tempo (tempus regit actum), ossia ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento in cui avviene e dunque investe il principio di irretroattività.

Ordinariamente la legge dispone per il futuro: l'abolizione dei diritti acquisiti costituirebbe un pericolosissimo precedente. Nella fattispecie pensionistica, una volta travolto il principio, si può ad libitum, a piacere, azzerare qualsiasi diritto.

Non può essere che uno si svegli improvvisamente e proponga, ad esempio, un taglio del 50% di tutte le pensioni in essere, escluse magari quelle dei parlamentari.

Saranno i giudici a decretare se questa novella sia da considerare o no Costituzionale.

Giuliano Coan

IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Che cosa fare

Le leggi di stabilità in particolare quelle del 2015-2016 e i continui interventi legislativi non ultimo quello sull'indicizzazione delle pensioni, impongono una sempre maggiore attenzione e cura sulla trattazione delle pratiche pensionistiche e previdenziali, dei Dirigenti Scolastici e indistintamente di tutto il personale della scuola. E' fondamentale una puntuale verifica e ricostruzione contributiva soprattutto in considerazione dell'individuale e variegata, talvolta complicata storia professionale di ciascun lavoratore e non solo a chi si avvicina alla pensione ma anche a chi inizia a lavorare. A seguito poi del decentramento delle competenze e per altre molteplici ragioni, si riscontra trascuratezza e superficialità e conseguentemente affiora un'altissima percentuale di errore sulla gestione delle stesse pratiche e sul calcolo della pensione. Inoltre, l'Inps sta inviando ai dipendenti pubblici comparto scuola compreso, ex INPDAP, l'estratto Conto Informativo con lo scopo di permettere ai soggetti interessati di conoscere la consistenza del proprio conto assicurativo, iniziando dai più prossimi alla pensione. Ogni 10 prestazioni controllate 8 riportano indeterminatezze oltre ai tantissimi casi irrisolti e ritardi anche ultra decennali nell'espletamento della prestazione. Conseguentemente, deve essere prestata la massima accortezza, considerati i possibili effetti negativi, e talvolta si deve intraprendere un'azione legale per vedere riconosciuti i propri diritti. Il tutto ha una valenza importantissima che può avere un impatto decisivo sulla qualità e la serenità di vita delle persone. La consulenza e l'informazione previdenziale, nello spirito d'irrinunciabili esigenze solidaristiche, mira a supportare indistintamente tutti i lavoratori della scuola sin dal primo giorno di servizio, pensionandi e pensionati compresi, nell'individuazione delle soluzioni più efficienti riguardanti i diversi aspetti problematici del trattamento di quiescenza, di

fine servizio, del TFR e Previdenza Complementare. Viene incontro alla necessità di offrire a ciascuno un servizio di conoscenza per l'ottimizzazione delle scelte e sulla fondamentale importanza dei contributi legati indissolubilmente alla pensione futura, con la garanzia di professionalità e riservatezza.

La consulenza - da compiersi in presenza, per un confronto immediato, completo e approfondito con la persona interessata - sarà indipendente e neutrale, ossia effettuata mantenendo un punto di vista tecnico-normativo ed economico che consenta al singolo lavoratore di:

- * accertare e verificare le posizioni assicurative per la pensione e il Tfs/Tfr
- * controllare le determinazioni che vanno accettate dopo un puntuale riscontro dei dati elaborati e un'attenta analisi giuridico/economica di convenienza sull'utilità degli eventuali provvedimenti siano gratuiti o a titolo oneroso
- * valutare la convenienza del riscatto di laurea, di periodi e/o servizi, computo ricongiunzione/totalizzazione, prosecuzione volontaria e altro
- * assumere le informazioni tecniche necessarie al fine di scegliere liberamente e consapevolmente l'adesione alla previdenza complementare Fondo Espero
- * conoscere preventivamente l'importo della pensione e della buonuscita sia nel caso di conservazione dell'attuale trattamento di fine servizio (Buonuscita) sia in caso di adesione alla Previdenza Complementare.

E' necessario infine, per chi ha cessato il servizio, verificare e controllare in via definitiva l'esattezza del trattamento pensionistico e della buonuscita/Tfr attraverso un controllo incrociato dei dati.

Il pensionato deve dotarsi del cedolino stipendiale di un mese normale, della copia dei mod. PA04 e PL1 o documenti similari inviati dall'ex Provveditorato all'Inps ex Inpdap e delle conseguenti determinazioni pervenute dal medesimo Istituto.

E' prevista la stessa documentazione oltre alle nuove determinazioni Inps, anche per i pensionati che si vedranno riliquidare il trattamento pensionistico (doppio calcolo) come previsto dal comma 707 della legge di stabilità 2015. Per tutti gli altri lavoratori, compreso i pensionandi, è sufficiente presentarsi con un cedolino stipendiale di un mese normale escluso dicembre ed eventuale estratto conto contributivo pervenuto dall'Inps o prospetto di servizio rilasciato dall'Amministrazione. L'informazione e la consulenza divengono

per tanto un'esigenza indispensabile, in una materia tanto complessa, mutevole, delicata, al fine di evitare anche, in particolare, inaspettate e irreversibili sorprese penalizzanti.

Giuliano Coan

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO.

Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).

Sul sito www.anppiemonte.it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti

scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del Consiglio regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it

Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni riferite alle Alte Professionalità

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Daniele Vallino, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com

Silvia Viscomi, tel. 349.12.23.450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevicchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389 2722366; e-mail: anpiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti